

Il 14 luglio 2011

Tra:

Servirail Italia S.r.l.

e

le Oo. S.s. Li.

FILT CGIL

FIT CISL

UIL TRASPORTI

UGL TRASPORTI

SALPAS ORSA

FAST FERROVIE

È stato sottoscritto il seguente Verbale di Accordo.

Premesso che

- L'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dalle norme richiamate al punto precedente, precisando, tra l'altro, che l'accesso alle agevolazioni in questione resta subordinato alla previsione di specifici accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali in merito ad importi erogati correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- La stessa circolare 3/E del 14 febbraio 2011 ha precisato che, ai fini delle disposizioni in esame, sono considerati ugualmente efficaci gli accordi aziendali, anche di "rilevanza nazionale, come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi";

- La circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 emanata dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni esplicative.

Si conviene quanto segue



Per l'anno 2011, le disposizioni del vigente Contratto collettivo nazionale del settore delle attività ferroviarie e servizi connessi sono recepite nella presente intesa ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 e della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 di cui in premessa, per gli istituti contrattuali e delle relative prestazioni che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

SERVIRAIL ITALIA S.r.l., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel richiamato Contratto collettivo (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo e domenicale, per il lavoro organizzato su turni, per lavoro notturno e relative indennità e comunque ogni altra voce retributiva o compenso connesso con la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa) erogati per l'anno 2011;


L'azienda applicherà l'agevolazione fiscale prevista dalle citate norme agli istituti e relative prestazioni, come sopra definiti erogate nel corso del 2011 nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

L'azienda darà comunicazione ai lavoratori dell'avvenuta sottoscrizione del presente accordo.

PER SERVIRAIL

PER LE CO.SS.

FILT COL 
FIT-E3L 
VILT-VIL 
UGLTRASPONNI 
SALPAS-ORSA 
FAST 
SALPAS-ORSA 